



COMUNE DI LONGOBARDI

(Prov. di Cosenza)

C.A.P. 87030 – Tel. 0982/75895 – Fax 0982/75238 - Cod. Fiscale 86000230788.
email:utc.longobardi@gmail.com – pec:ufficiotecnico.longobardi@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME STAGIONALI - STAGIONE BALNEARE 2024

Prot. n. 2080 del 26/03/2024

Albo Pretorio
- Sede -

Considerato che codesto Ente, essendo dotato di Piano di Utilizzo dell'Arenile Demaniale e Servizio di Spiaggia (Piano spiaggia), in fase di adeguamento ai P.I.R., in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21.03.2024 e della determinazione del Servizio LL.PP./Manutentivo N. 137 del 25/03/2024;

Visto:

- **Che** l'art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 - Norme di salvaguardia, così come modificato con la Legge Regionale 16 del 2017 (pubblicata sul BURC n. 44 del 9 maggio 2017) approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 208 del 04/05/2017, al comma 2 recita come segue: *"Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali: 1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime; 2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;*
- **Che** il Dirigente Generale della Regione Calabria - Dipartimento N. 11 — Ambiente Territorio in data 14/06/2017 prot. n. 197540/SIAR, ha emanato le linee guida a cui attenersi;
- **Che** il Dirigente Generale della Regione Calabria — Dipartimento N. 11 - Ambiente Territorio in data 03/10/2018 prot. n. 0331072/SIAR, ha fornito ulteriori precisazioni sulle predette linee guida;
- **Che** con delibera di **Giunta Comunale n. 39 del 21.03.2024**, tra l'altro e in ossequio alle predette Linee Guida e per gli interventi di cui al comma 2 della legge regionale n. 16 del 09/05/2017, è stato fornito un atto di indirizzo che individua le aree e le finalità delle

concessioni demaniali marittime da rilasciare;

- **Che**, sulla base delle aree già individuate dal **vigente Piano Comunale di Spiaggia** e delle manifestazioni d'interesse dei cittadini, sono state individuate n. 10 (dieci) aree demaniali;
- Il D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 "Attuazione della Legge delega" di cui all'art. 1 della L. 22.07.1975 n. 382;
- Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- Il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul BUR Calabria del 14.07.2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07);
- Il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012, n. 25;
- Il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- Le planimetrie allegate al presente avviso nelle quali sono state individuati i lotti e le aree su cui possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime stagionali **per la stagione balneare 2024** per le predette tipologie di attività;
- Il D.lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i- "Testo Unico sugli Enti Locali";
- Il D.lgs. del 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. - "Codice Antimafia";

AVVISA CHE

E' indetta una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, finalizzata al rilascio di concessioni temporanee, **per la stagione balneare 2024**, di aree demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Longobardi e individuate sui lotti delle planimetrie allegate, da assegnare ai fini delle attività inerenti **l'installazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato**, per attività commerciali diverse dalla balneazione, e per la **posa di gonfiabili e giochi per bambini**.

A TAL FINE DEFINISCE QUANTO DI SEGUITO:

Art. 1 Individuazione aree oggetto di concessione

I lotti da concedere, attraverso Concessioni Demaniali Marittime Stagionati in assenza di Piani Comunali Spiaggia ai sensi dell'art 14 della Legge Regionale n. 17 del 2005 e s.m.i. sono stati individuati nelle planimetrie allegate al presente avviso ed indicati nella seguente tabella:

Area N°	Foglio N°	Particella N°	Finalità delle C.D.M.
17	46	305 e 122 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. Per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.
18	46	92 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.
15	46	92 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.
16	46	91 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
13	42	106 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
10	42	106 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.
5	35	67 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
21	47	172 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
19	46	122 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di

			tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
20	35	67 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.

L'utilizzo di tali aree dovrà rispettare le seguenti disposizioni, pena la revoca della concessione:

- Adeguata ed esteticamente idonea perimetrazione delle aree per la delimitazione dell'area in concessione;
- Dotarsi di tutta l'attrezzatura necessaria ai fini della raccolta differenziata, da collocare in un'area appositamente predisposta;
- Rispettare tutte le norme di cui al Codice della Navigazione, e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che tutte le altre norme nazionali e regionali che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi;
- Rispettare quanto disposto dalla normativa regionale e dal PIR ed in particolare dagli artt. 9, 14 e 18 della legge regionale n. 17 del 2005.

Art. 3 Durata del rapporto concessorio

Le concessioni avranno durata stagionale fino alla chiusura della stagione balneare 2024, per come previsto dalla Legge Regionale 17/2005 e s.m.i., eventualmente rinnovabile su autorizzazione regionale e meglio specificato nel titolo concessorio.

Art. 4 Soggetti legittimati a partecipare al bando

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate dagli aventi titolo e/o da legali rappresentanti.

I soggetti partecipanti dovranno possedere al momento di presentazione della domanda, a **pena di esclusione**, i seguenti requisiti di ordine generale e per come stabilito all'art. 94 del D.lgs. 36/2023:

c. 1) è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

C 2) È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

c 3) Le esclusioni suddette si applicano qualora la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. 36/2023.

c 4) Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima

c 5) Sono altresì esclusi:

a. l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b. l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d. l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura

l'iscrizione.

c. 6) È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

c. 7) Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Per le società, la certificazione dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi dei D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Art. 5 Canone concessorio e imposta regionale sulle concessioni

Il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere all'Erario un canone demaniale commisurato all'area che otterrà in concessione secondo la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 concernente "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", come aggiornata dalle successive disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, valido per tutta la durata della concessione stagionale, e l'imposta dell'addizionale regionale pari al 15% del canone determinato per come modificato dall'art. 13 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47, intestato alla Regione Calabria, Dipartimento 11 Urbanistica e Governo del Territorio, Sezione Demanio Marittimo.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda.

Per partecipare al presente avviso i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio protocollo del Comune di Longobardi - P.zza Luigi Miceli n. 1 - 87030 Longobardi - entro le **Ore 12:00 del giorno 26/04/2024**, la domanda di partecipazione in busta chiusa appositamente sigillata da consegnare:

1. Mediante consegna a mano;
2. Tramite raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;
3. A mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno;

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell' ufficio protocollo comunale.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca o nastro adesivo) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: ***"Avviso pubblico per l'assegnazione di Concessioni Demaniali Marittime Stagionali su aree demaniali per finalità turistico ricreative stagione balneare 2024 - Non Aprire"***.

Ogni intera area in concessione dovrà essere oggetto di una specifica domanda (plico completo), a

pena di esclusione. Non sono dunque ammesse domande per porzioni di area diverse dai lotti individuati all'art. 1 del presente bando.

Il Plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione, contenere le seguenti informazioni:

- a. Indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; in tutti gli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b. Essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi;

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui vengono dichiarati i requisiti di cui all'art. 4 del presente Avviso, per le persone fisiche:

- a. Di possedere i requisiti di ordine generale e per come stabilito all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- b. Di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- c. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versò in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- d. Che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- e. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
- f. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
- g. Di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Longobardi o con altre amministrazioni pubbliche e di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

per le società, consorzi e imprese in genere:

- h. Di possedere i requisiti di ordine generale e per come stabilito all'art.93 del D.lgs. 36/2023;
- i. Di titolarità della rappresentanza legale o in alternativa procura speciale in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000;
- j. Di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti pubblici;
- k. Di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- l. Che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

- m. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68).

nel caso di consorzio, la dichiarazione nella forma dell'atto notorio di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione dei consorziati costituenti il consorzio stesso;

- 3) **Dichiarazione di impegno** a presentare in caso di aggiudicazione, entro 30 (trenta giorni) dalla relativa comunicazione, tutta la documentazione atta ad ottenere la concessione ed i relativi pareri, pena la decadenza dalla predetta assegnazione;
- 4) **Garanzia definitiva**, in favore del comune Longobardi, pari 10% del valore dell'investimento proposto e a mezzo di assegno non trasferibile;
- 5) **Attestazione di presa visione** degli atti di gara, da effettuare presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale sito in Piazza Luigi Miceli del Comune di Longobardi;
- 6) **Dichiarazione di accettare**, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nella delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21.03.2024 e nel presente avviso nonché nelle norme da esso richiamate con particolare riferimento alla L.R. n° 17/2005 e s.m.i. e del P.I.R. e del Codice della Navigazione;
- 7) **Indicazione di un indirizzo PEC, Email, Fax** a cui far riferimento per l'invio di ogni tipo di comunicazione.

Il mancato inserimento nella busta dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta **l'esclusione dalla gara**.

Art. 7 Modalità di autorizzazione delle domande

Conformemente a quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Navigazione Marittima, nel caso di concorso di più domande sullo stesso lotto, sarà preferito il concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda qualitativamente e quantitativamente ai seguenti criteri di valutazione, che intendono garantire all'Amministrazione che le aree oggetto di concessione siano effettivamente fruite, pertanto verrà assegnato un punteggio in valore massimo. Nello specifico:

Per le richieste di concessione demaniali marittime stagionali di che trattasi, i criteri individuati sono periodo di apertura, caratteristiche delle strutture/attrezzature, periodo di residenza, età e pari opportunità:

- 1) Periodo di apertura in giorni (P):
 - Per $P \geq 90$: Punteggio 20
 - Per $P \geq 60$ e < 90 : Punteggio 15
 - Per $P \geq 30$ e < 60 : Punteggio 10
 - Per $P > 0$ e < 30 : Punteggio 5
- 2) Periodo di residenza in mesi (R):
 - Per $R \geq 24$: Punteggio 30
 - Per $R \geq 12$ e < 24 : Punteggio 20;
 - Per $R > 0$ e < 12 : Punteggio 10;
 - Per $R = 0$: Punteggio 0;
- 3) Età anagrafica in anni (E):
 - Per $E \leq 36$: Punteggio 10
 - Per $E \leq 25$: Punteggio 20
 - Per persone fisiche di sesso femminile : Punteggio 20

4) Caratteristiche delle strutture/attrezzature (C):

- Impatto visivo minimo : Punteggio 20
- Impatto visivo medio : Punteggio 10

In caso di parità viene assegnata preferenza alla domanda pervenuta per prima al protocollo; qualora risulti impossibile assegnare le aree secondo i criteri suindicati esse saranno estratte a sorte. In caso di richieste simili e a parità di punteggio, viene preferito il richiedente eventualmente residente a Longobardi alla data di pubblicazione del presente avviso.

Art. 8 Espletamento della gara e disposizioni varie

Ciascuna offerta, **pena l'esclusione**, dovrà riguardare un solo lotto o una sola area, e l'intera superficie per come specificato nell'art. 1, e individuati nelle tavole allegate al presente avviso, facente parte integrante e sostanziale. L'assegnazione del lotto o area interessata avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida.

La Commissione di valutazione, appositamente nominata dal Responsabile del Settore LL.PP., esaminate le domande pervenute, formulerà la graduatoria tra i partecipanti e provvederà all'aggiudicazione con redazione di apposito verbale.

La gara, in forma pubblica, verrà svolta il giorno **29/04/2024** alle ore **10:00**, presso Ufficio Tecnico del comune di Longobardi - P.zza Luigi Miceli n. 1 - 87030 Longobardi.

La concessione demaniale marittima stagionale sarà rilasciata esclusivamente sotto gli aspetti demaniali e previo versamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale; il Concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata alla scadenza della concessione temporanea per la stagione balneare 2021, senza che ne derivi un diritto di insistenza. Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 17 del 2005 e s.m.i., al Codice della Navigazione e a tutte le norme in materia di Demanio Marittimo.

Il titolare della concessione può, eventualmente far gestire ad altri l'attività ivi prevista, previo parere insindacabile della Giunta Comunale, espresso con apposito atto deliberativo, e sempre che l'eventuale subentrante risponda a tutti i requisiti previsti nel bando e conformi nella vigente normativa.

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto autorizzativo, saranno a carico dell'aggiudicatario. Lo stesso dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'autorizzazione, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di raccomandata A/R, o avviso tramite PEC.

Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e reso disponibile all'indirizzo internet del Comune di Longobardi www.comune.longobardi.cs.it.

Tale avviso sarà altresì trasmesso alla Regione Calabria Dipartimento 11 Ambiente e Territorio — Settore 10 Demanio Marittimo per il relativo parere di competenza ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge 17 del 2005 per come modificata dalla Legge Regionale 16 del 2017 pubblicata sul BURC n. 44 del 9 maggio 2017.

Art. 9 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Salvatore Carnevale responsabile dell'Area Tecnica — Settore LL.PP./Manutentivo. Per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi allo stesso Ufficio nei giorni di martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 o attraverso i seguenti contatti: Tel: 0982/75895 int. 7 — Pec: ufficiotecnico.longobardi@asmepec.it.

Longobardi li 26/03/2024

Allegati:

- 1) **Planimetrie — Individuazione aree (Lotti);**
- 2) **Tabella — Individuazione aree (Lotti).**

Longobardi li 26/03/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica (Servizio LL.PP. e Manutenzione)



(Ing. Salvatore Carnevale)

Tabella — Individuazione aree (Lotti)

Area N°	Foglio N°	Particella N°	Finalità delle C.D.M.
17	46	305 e 122 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. Per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.
18	46	92 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.
15	46	92 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.
16	46	91 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
13	42	106 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
10	42	106 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali.
5	35	67 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
21	47	172 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
19	46	122 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di

			tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.
20	35	67 (parte)	Concessioni demaniali marittime stagionali fino a 120 gg. per: 1. l'istallazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione. 2. la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali. 3. piccoli punti d'ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni.

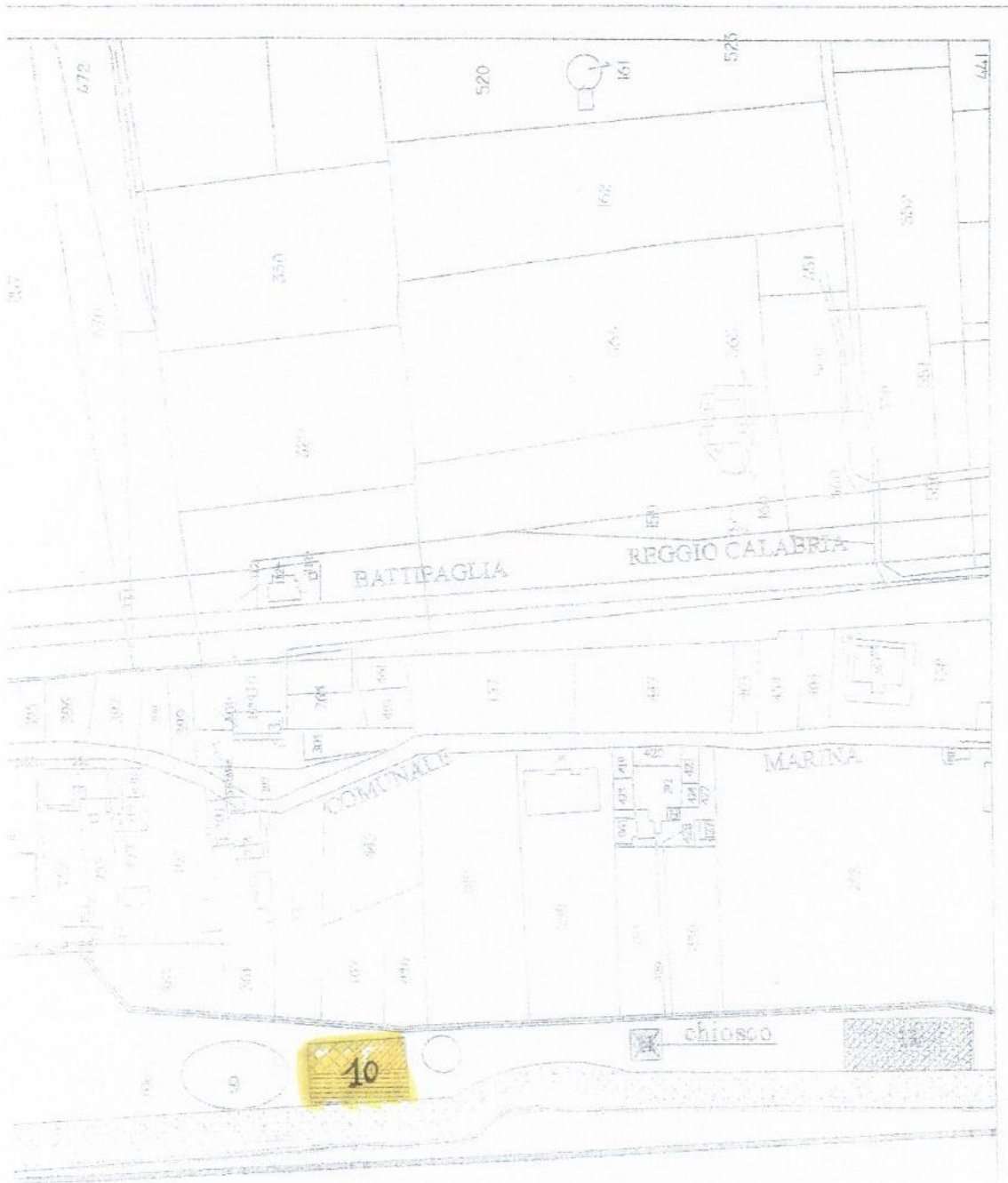
CONNALE

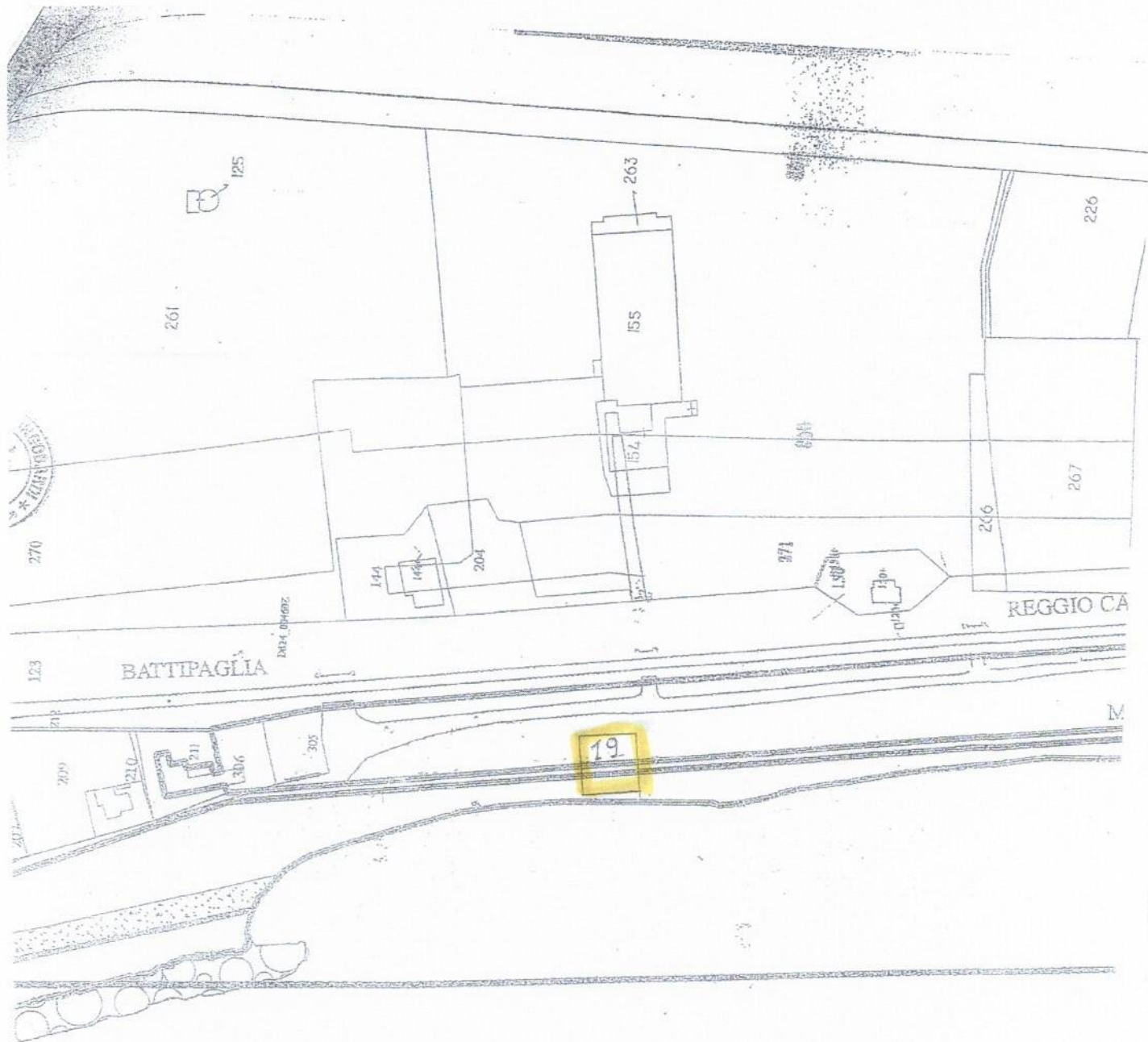
STRADA

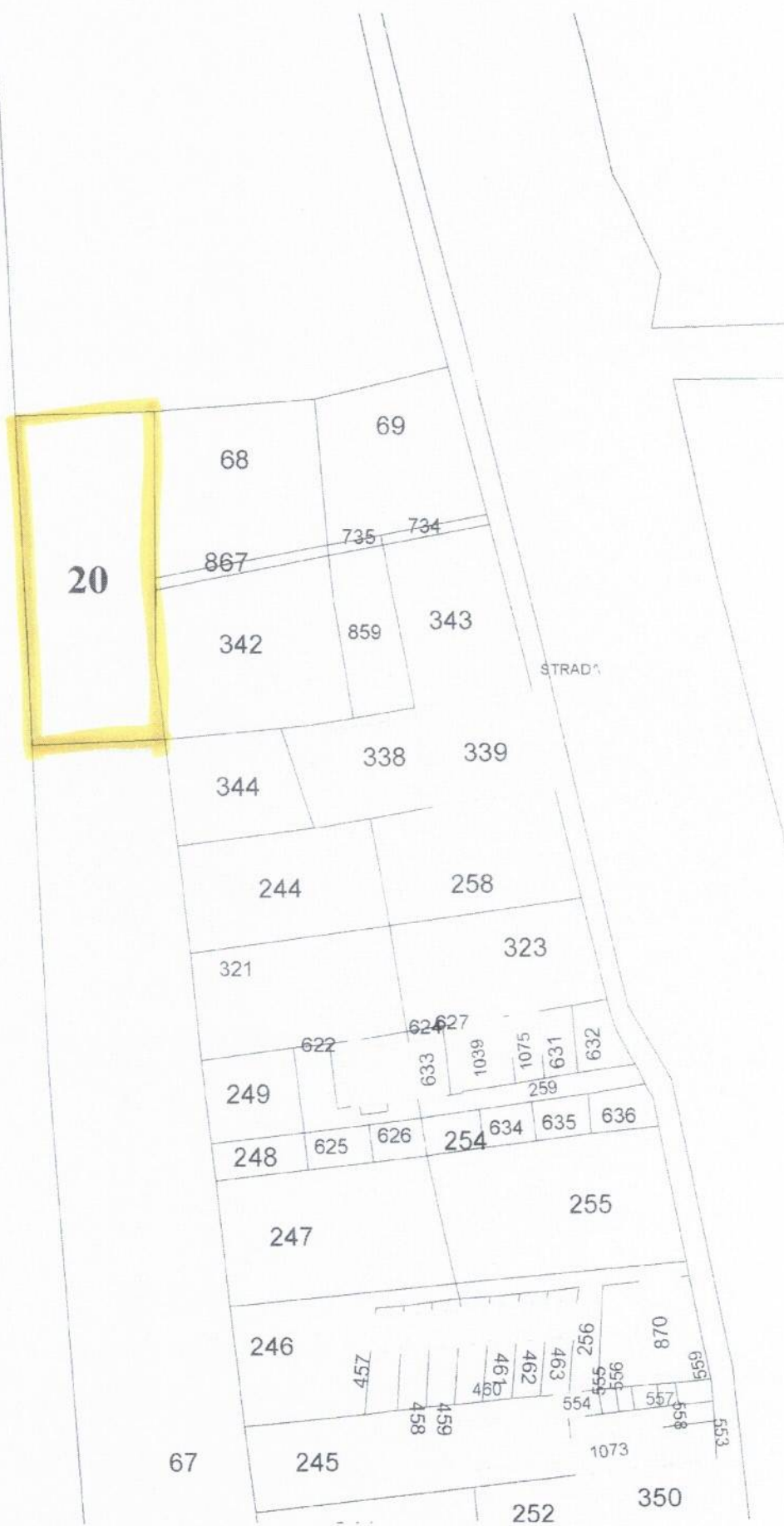
012

5

053







S. CROCE TORRENTE

MARINA

24

140

ALLE

6

